



GUARDIA DI FINANZA

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA

CODICE FISCALE N. 80073230155

Via Melchiorre Gioia nr. 5 – Milano

**OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI
CITOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL
REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.**

CIG: ZA026E4991 -----



L'anno 2019, addì 11 del mese di ottobre, in Milano, via Melchiorre Gioia nr. 5, viene redatta la presente obbligazione commerciale tra: -----

**1. REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA
DELLA GUARDIA DI FINANZA** rappresentato, in virtù dell'art. 10 lett. h)

della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 9000 in data 24 gennaio 2006 (attuativa del Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza adottato con D.M. 14 dicembre 2005, nr. 292), dal Capo Gestione Amministrativa Ten. Col. Pietro Lacarbonara, domiciliato presso il suindicato Reparto sito in Milano – via Melchiorre Gioia nr. 5, indicato nel corpo del presente atto con la parola “Amministrazione”; -----

2. DOTTORESSA LILLIROSA CANGINI nata il 01/07/1942 a Popoli (PE) e residente e domiciliata in Milano - via Morosini nr. 22, codice fiscale CNGLLR42L41G878F, partita IVA 08482880153, indicato nel corpo del presente atto con la parola “Professionista”. -----

PREMESSO CHE

- la Guardia di Finanza deve affidare ad un professionista civile il servizio di Citologo da svolgersi presso il Poliambulatorio del Reparto T.L.A. Lombardia; -----
- non sussistono analoghe Convenzioni attive sul portale “acquistinrete.it” di Consip S.p.A.; -----
- con determina a contrarre nr. 108 datata 28 gennaio 2019 a firma del Comandante del Reparto T.L.A. è stata autorizzata la stipula di un contratto, a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016; -----
- il Professionista è stato individuato in relazione alla sua pregressa attività di diagnosi, anamnesi e storia clinica afferente gli appartenenti al Corpo e relativi familiari, già in cura dal citato Professionista presso il Poliambulatorio di Milano;-----
- l’incarico è stato affidato in esecuzione anticipata allo scopo di garantire la continuità del servizio;-----
- alla procedura di affidamento è stato attribuito il CIG n. ZA026E4991;
- il Professionista ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 46 e 80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e del D.Lgs n. 33/2013; -----
- l’affidatario ha preso atto preliminarmente delle particolari modalità di pagamento delle prestazioni riproposte nel testo del presente contratto.-

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 2 - NORME E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Il Professionista si obbliga ad espletare il servizio in oggetto con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti: -----

a) dal presente contratto, dalla documentazione sottoscritta in sede di presentazione dell'offerta; b) dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, R.D. n. 2440/1923 e del R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni; c) dal D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi per il Corpo della Guardia di Finanza", in quanto applicabile; d) dal D.M. n. 292 del 14 dicembre 2005 Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 19.03.2001, n. 68; e) dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni; f) dal D.M. n. 49 del 7 marzo 2018; g) dalle linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; h) dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati; i) dalla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. "Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione" nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, -----

che il Professionista dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ai sensi

dell'art. 99 del R.C.G.S., -----

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO

Il Professionista avrà diritto ad un compenso lordo pari a € 9,30 per ciascuna visita, per un minimo di n. 5 visite ogni ora. Di conseguenza il compenso annuo **presunto**, rapportato per le visite preventivate, è stato quantificato in **€ 4.464,00** al lordo delle ritenute d'acconto, per un totale complessivo **presunto** pari ad **€ 13.392,00** riferito alle annualità **2019, 2020 e 2021**. L'Amministrazione non si ritiene, peraltro, impegnata ad assicurare la richiesta di prestazioni nella misura e nell'importo complessivo sopra indicato e avrà facoltà di rideterminare l'importo contrattuale o risolvere il contratto qualora le assegnazioni sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali assunti. Pertanto, il Professionista non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo complessivo sopra indicato.-----

ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La presente obbligazione commerciale avrà validità a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021. Nel caso in cui al termine del contratto l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, il Professionista sarà tenuto, su richiesta, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e comunque per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi. L'Amministrazione si avvale del diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni trasmesso a mezzo PEC, nel caso

divenga operante analoga iniziativa a livello centralizzato effettuata dal Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma e/o da CONSIP S.p.A. o altro Ente aggiudicatore. -----

ARTICOLO 5 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista è direttamente responsabile di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ai suoi beni, attrezzature, dispositivi, apparecchiature medicali e sanitarie e al personale, nonché ai terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose. L'Amministrazione deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti dal Professionista, nonché per danni procurati a terzi nell'effettuazione del servizio. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Professionista dichiara di essere in regola con le assicurazioni di legge previste per l'esercizio del proprio incarico. -----

ARTICOLO 6 - FATTURAZIONE

Trattandosi di prestazione periodica e continuativa, ai sensi degli artt. 6 e 21 del D.P.R. 633/1972, la fatturazione (**Codice Univoco n. FAWX1Y**) sarà trimestrale/semestrale e dovrà essere emessa entro il mese successivo a quello della prestazione. Le fatture dovranno essere intestate a Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia - Ufficio Amministrazione, via Melchiorre Gioia n. 5 - 20124 Milano, per l'importo corrispondente a tutte le prestazioni effettuate e dovranno riportare: -----

a. **il codice fiscale di questo Ente, 80073230155;**-----

b. **il CIG oggetto della presente procedura;** -----

c. la descrizione analitica delle prestazioni eseguite; -----

d. il codice IBAN per l'accredito in conto corrente. -----

Il professionista ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito con Legge 17.12.2010 n. 217 "*Misure urgenti in materia di sicurezza*", Capo III, art. 7 "*Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari*", dovrà comunicare all'Amministrazione, pena di nullità assoluta dei contratti relativi a lavori, ai servizi e alle forniture, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Professionista è obbligato a notificare tempestivamente all'Amministrazione le ulteriori eventuali variazioni delle coordinate bancarie o postali. In difetto l'Amministrazione rimarrà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. -----

Si rappresenta, altresì, che qualora il Professionista ricada nella casistica di cui all'art. 12, del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 recante "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*", ai sensi del quale ai compensi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dello Split payment. -----

ARTICOLO 7 – PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione, mediante bonifico bancario, con eventuali spese a carico del Professionista, **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica**, atteso che

l'Amministrazione dovrà: -----

a. accertare la buona esecuzione del servizio reso, mediante dichiarazione sottoscritta dal direttore dell'esecuzione/Commissione di Collaudo, appositamente nominata ovvero dal responsabile del servizio del Comando/Reparto beneficiario; -----

b. acquisire autonomamente il D.U.R.C.; -----

c. provvedere, laddove dovuto, alla verifica degli inadempimenti (ex art. 48-bis D.P.R n. 602/73) ai sensi del D.M. 18.01.2008, nr. 40, così come modificato dalla Legge n. 205/2017, inoltrando specifica richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione attraverso l'applicativo "*verifica inadempimenti*" disponibile sul sito www.acquistinretepa.it. -----

ARTICOLO 8 - PENALI

Eventuali ritardi e/o la parziale o errata erogazione del servizio comporteranno l'applicazione delle penalità previste dagli artt. 53 e 54 del Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n. 181. **In caso di ritardi, non concordati e non formalmente autorizzati dall'Amministrazione**, nei tempi di esecuzione del servizio, oltre all'applicazione delle penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto stipulato affidando l'incarico ad altro Professionista specializzato ed addebitando eventuali oneri aggiuntivi sostenuti, al

Professionista inadempiente. -----

ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO

Ai fini del subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono vietati sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti del servizio senza specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione. -----

ARTICOLO 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo del presente appalto non è cedibile. L'Amministrazione manifesta sin da ora la propria opposizione alla cessione del corrispettivo contrattuale. -----

ARTICOLO 11 - PERSONALE

L'Amministrazione non assume responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare al Professionista nell'esecuzione del servizio. ---

Si rappresenta che qualora si verifichi un infortunio occorso a *personale civile* che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito delle strutture militari, le relative comunicazioni dovranno essere inoltrate a questa Amministrazione per l'invio alle competenti articolazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza. -----

Si comunica che come prescritto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. I) della L. n. 190/2012 e in particolare che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati*

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà alla rescissione della presente convenzione. -----

ARTICOLO 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Professionista s'impegna, altresì, a non divulgare notizie di carattere riservato, cui dovesse venire a conoscenza per ragioni attinenti l'esecuzione della fornitura. Così come l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto comporta per le parti la conoscenza e l'utilizzo di dati personali riguardanti le parti stesse. A questi effetti le parti si impegnano ad utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. nr. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalle successive modifiche ed integrazioni, coordinato con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. -----

ARTICOLO 13 - SPESE INERENTI IL CONTRATTO

Tutti gli oneri fiscali - imposte e tasse - inerenti all'attività oggetto dell'obbligazione commerciale e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione dello stesso, sono esclusivamente a carico del Professionista. L'imposta di bollo complessiva dovuta per il presente contratto, pari ad €. 48,00 (€. 16,00 ogni 4 facciate), ai sensi dell'art. 2

della tariffa, parte prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, dovrà essere assolta utilizzando il modello F24, recante il codice tributo "2501" ovvero con versamento in modo virtuale come disposto dalla risoluzione 12/E del 03/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate. Il presente atto sarà registrato soltanto in caso d'uso. -----

ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti riguardo all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente obbligazione commerciale sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. -----

ARTICOLO 15 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo. L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto (tra gli altri motivi): -----

- a. per motivi di pubblico interesse; -----
- b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; -----
- c. in caso di interruzione ingiustificata, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo; -----
- d. in caso di comunicazione di tre diffide derivanti da inadempienze gravi, secondo le valutazioni di questo Comando, o per reiterata applicazione di penali. Con la risoluzione della presente obbligazione commerciale per colpa del contraente, l'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo; -----
- e. per assegnazione al Reparto di uno o più Ufficiali medici; -----

f. per determinazioni di soppressione / sospensione / interruzione del servizio, disposte dal Comando Generale. -----

Nei casi in cui il Professionista venga meno alle obbligazioni assunte è facoltà di questa Amministrazione provvedere all'esecuzione dell'obbligazione, a spese dello stesso e procedere alla rescissione del rapporto negoziale mediante semplice denuncia. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, in dipendenza delle proprie esigenze operative e organizzativo-strutturali, di risolvere parzialmente o totalmente in qualsiasi momento il contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni, senza che il Professionista abbia nulla a pretendere per la risoluzione anticipata. Il Professionista può esercitare il diritto di recesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2237, co. 3, del Codice civile, con preavviso di 90 (novanta) giorni. -----

ARTICOLO 16 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'incaricato dichiara di avere avuto piena ed esatta conoscenza del protocollo di legalità di cui all'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e di impegnarsi a rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità, conservato agli atti dell'Amministrazione. -----

ARTICOLO 17 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto il Professionista elegge domicilio legale presso la propria sede legale in Milano - via Morosini nr. 22 ove è convenuto che potranno essere a essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti alle prestazioni in oggetto. Il Professionista è tenuto a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva

variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico del Professionista tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto. -----

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

La presente obbligazione commerciale è composta da n. 12 (dodici) fogli singoli di carta resa legale più un allegato, utilizzati ciascuno su una singola facciata, viene letta, accettata e sottoscritta dai contraenti in data e luogo come sopra. -----

F.to digitalmente

PER L'AMMINISTRAZIONE

(Ten. Col. Pietro Lacarbonara)

IL PROFESSIONISTA

Dott.ssa Lillirosa Cangini

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificatamente gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 e 15. -----

F.to digitalmente

PER L'AMMINISTRAZIONE

(Ten. Col. Pietro Lacarbonara)

IL PROFESSIONISTA

Dott.ssa Lillirosa Cangini